

VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO DEGLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

(ART. 2 DEL CCNL 19 giugno 2018)

Il giorno 7 aprile 2021 presso la sede di Confagricoltura di Vicenza, in Via Vecchia Ferriera, 5 a Vicenza tra:

CONFAGRICOLTURA VICENZA, rappresentata dal Vicepresidente Andrea Cavazza, dal direttore Massimo Cichellero e da Gabriella Pandolfo e Paolo Chiodi

COLDIRETTI VICENZA, rappresentata dal direttore Simone Ciampoli assistito da Barbara Bruzzo

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI VICENZA, rappresentata da Carlo Maule

e

FLAI-CGIL, rappresentata da Giosuè Mattei e da Stefano Menegazzo

FAI-CISL, rappresentata da De Zorzi Maurizio e da Claudio Bernardi

UILA-UIL, rappresentata da Nicola Storti e da Gianni Berdin

Le parti convengono quanto segue:

Articolo 1

Durata del contratto

Il presente accordo ha durata quadriennale e, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, decorre dal 1° gennaio 2020 e scade il 31 dicembre 2023.

Articolo 2

Sezione territoriale della rete del lavoro agricolo di qualità presso la Cisoa

Le parti si impegnano ad approfondire entro il 31.12.2021 all'interno della Cisoa l'attivazione della sezione Territoriale della Rete di Lavoro Agricolo.

Articolo 3

Osservatorio Provinciale

Le parti concordano di dare attuazione all'Osservatorio Provinciale adottando il Regolamento di funzionamento come previsto dall'allegato 8 del CCNL sottoscritto il 19 giugno 2018.

Allegato n. 8

Regolamento per il funzionamento degli Osservatori (art. 9 CCNL) Il presente regolamento viene convenuto tra le parti al fine di consentire la funzionalità degli Osservatori, nonché per uniformarne le modalità operative a livello nazionale, regionale e provinciale.

1. Presidenza La Presidenza dell'Osservatorio sarà assunta alternativamente, ogni due anni da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori. Nell'ambito di ciascuna parte si procederà a rotazione. Spetta al Presidente la convocazione dell'Osservatorio, anche su richiesta di una delle parti.

2. Segreteria La Segreteria dell'Osservatorio sarà assunta a turno da un rappresentante dei datori di lavoro se la Presidenza è affidata al rappresentante dei lavoratori e viceversa in caso contrario.

3. Riunioni dell'Osservatorio I lavori dell'Osservatorio saranno verbalizzati a cura del Segretario. Per la validità delle riunioni in prima convocazione è necessaria la presenza di tutti i componenti dell'Osservatorio. Per la validità della riunione in seconda convocazione, che dovrà avvenire entro i successivi 7 giorni e con un preavviso di almeno 3 giorni, è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. I pareri raggiunti con l'assenso unanime di tutte le parti costituenti sono vincolanti per le stesse Organizzazioni rappresentate nell'Osservatorio e saranno trasmessi alle

corrispondenti Organizzazioni per un necessario coordinamento degli adempimenti relativi alle delibere adottate. Gli atti dell'Osservatorio sono conservati presso la sede dell'Osservatorio medesimo.

4. **Rappresentanti** I componenti dell'Osservatorio sono nominati dalle rispettive Organizzazioni con lettera inviata alle altre Organizzazioni.

Detti componenti restano in carica sino alla loro revoca. È ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del proprio rappresentante da parte dell'Organizzazione che l'ha nominato. In caso di carenza, o di mancata designazione, o di indisponibilità di uno o più membri dell'Osservatorio, i dirigenti delle rispettive Organizzazioni si sostituiranno temporaneamente ad essi.

5. **Compiti dell'Osservatorio** I compiti dell'Osservatorio sono quelli indicati dall'art. 9 del CCNL, fermo restando quanto già previsto dai Contratti provinciali di lavoro.

6. **Operatività dell'Osservatorio** La sede dell'Osservatorio, la ripartizione delle spese, la periodicità delle riunioni saranno definite da apposito accordo tra le parti.

Articolo 4

Contratti di Appalto

In applicazione dell'art. 30 CCNL sottoscritto il 19 giugno 2018 le aziende agricole appaltanti devono comunicare all'Ente Bilaterale (EBAVI) entro 5 giorni lavorativi dall'inizio dell'appalto, mediante compilazione della modulistica predisposta dall'Ente Bilaterale, i riferimenti fiscali delle aziende appaltatrici, dichiarare di aver effettuato la verifica contributiva (DURC), la verifica del possesso di una struttura imprenditoriale adeguata all'oggetto dell'appalto e l'applicazione della contrattazione collettiva stipulata dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 30 – Appalti

Le imprese agricole che intendono esternalizzare mediante appalti alcune fasi del processo produttivo sono tenute a verificare che i soggetti ai quali affidano l'incarico di svolgere le opere o i servizi nella propria azienda siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di appalto. In particolare è necessario appurare che l'appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all'oggetto del contratto, eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto e si assuma il rischio d'impresa. L'impresa appaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto. All'impresa appaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili in azienda per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva. E' necessario altresì che l'impresa committente verifichi la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice, acquisendo da quest'ultima la relativa certificazione (DURC). L'impresa agricola committente è tenuta a verificare che l'impresa appaltatrice - anche se condotta in forma cooperativa - applichi ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto del contratto di appalto la contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nel caso in cui l'azienda appaltatrice abbia la propria sede legale in un diverso stato membro dell'Unione Europea, ovvero, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in uno stato terzo / extra UE, ai lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto si applicano, ai sensi del d.lgs. n. 136/2016, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione – compreso il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e il contratto provinciale di riferimento – previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il lavoro, nonché le disposizioni in materia di accesso alle informazioni di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo. Le Parti a livello provinciale definiscono modalità di comunicazione dell'appalto all'Ente Bilaterale Agricolo Territoriale.

Articolo 5

Rlst

Le parti si impegnano a valutare l'istituzione della figura del RLST all'interno dell'Ente Bilaterale, demandando al Comitato di Gestione dello stesso l'approfondimento tecnico ed economico. Potrà essere valutata anche una figura interprovinciale.

Articolo 6

Classificazione

Per gli operai agricoli inquadrati nell'Area 1 Livello 2 del Cpl 30.01.2017 definiti "responsabile della raccolta e della selezione del seme negli allevamenti avicoli da riproduzione" il termine "responsabile" è modificato in "addetto".

Articolo 7

Rimborso Spese

Ai lavoratori comandati ad effettuare corsi di formazione fuori sede aziendale sarà previsto il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute per viaggio e vitto. Per il rimborso chilometrico si farà riferimento alle tariffe ACI di auto equivalenti. Il rimborso del vitto non potrà superare i 15,00 euro giornalieri.

Articolo 8

Tabelle di raccolta

Dalla data del 1 febbraio 2021 le retribuzioni orarie per gli addetti alle raccolte saranno costituite dal salario contrattuale e dal terzo elemento. Il TFR sarà erogato all'atto della risoluzione del rapporto.

Articolo 9

Norme disciplinari

Per gli operai agricoli le parti concordano di fare riferimento per le norme disciplinari a quanto previsto dagli art. 77, 78 e 79 del CCNL sottoscritto il 19 giugno 2018, e che qui si riportano:

Art. 77 – Norme disciplinari operai agricoli

I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato. I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale. I contratti provinciali di lavoro debbono prevedere le infrazioni disciplinari passibili di sanzioni e la misura di queste. Sorgendo controversie a seguito dell'applicazione delle sanzioni disciplinari si procederà al tentativo di conciliazione secondo l'art. 89.

Art. 78 – Norme disciplinari operai florovivaisti

I lavoratori per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato. I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale. Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:

1. con la multa fino ad un massimo di due ore di paga nei seguenti casi:

a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne tardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

b) che per negligenza arrechi danno all'azienda e ai macchinari;

2. con la multa pari all'importo di mezza giornata di lavoro, nei casi di maggior gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1).

Gli importi delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danni previsti dalla lettera b) del paragrafo 1), saranno versati alla Sede provinciale dell'INPS.

Art. 79 – Notifica provvedimenti disciplinari e ricorsi operai florovivaisti

La notifica dei provvedimenti disciplinari deve essere fatta entro due giorni dalla loro adozione attraverso apposita registrazione su libretto sindacale, nei soli casi di multe e sospensioni. Contro i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 78 il lavoratore potrà, entro dieci giorni dalla comunicazione degli stessi, ricorrere alla propria organizzazione sindacale, la quale, con le modalità e procedure previste dall'art. 89, esperirà il tentativo di amichevole componimento

Articolo 10

Flessibilità

Con riferimento alla variabilità dell'orario ordinario di lavoro, come demandato alla contrattazione provinciale dall'art. 34 CCNL sottoscritto il 19 giugno 2018, le parti convengono che la comunicazione di variazione dovrà essere sottoscritta dal lavoratore.

Art. 34 – Orario di lavoro

“La variabilità dell'orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale, compresi quelli di informazione dei lavoratori.”

Articolo 11

Aumento salariale

Le retribuzioni salariali in vigore al 31.12.2019, a decorrere dal 1 febbraio 2021 vengono aumentate del 1,7%.

La suddetta percentuale è finalizzata anche a ristorare i lavoratori per il periodo di carenza contrattuale.

STAMPA

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto Provinciale di Lavoro incaricano l'Ente Bilaterale per l'Agricoltura Vicentina di provvedere alla redazione e alla stampa del testo coordinato con i precedenti rinnovi.

Letto, confermato e sottoscritto.






PARTI DATORIALI

PARTI SINDACALI





Federazione Provinciale Coldiretti Vicenza
Cod. Fisc. 80009070246
Via Zamboni, 597 36100 VICENZA
Tel. 0444.189600 Fax 0444.189796






FAI CIOI
Viale Carducci, 23
36100 VICENZA
Tel. 0444.228750
C.F. 80008870240